

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/418 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2016****relativa alla conformità dei tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013***[notificata con il numero C(2016) 1583]***(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° giugno 2015 conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, nonché le relazioni delle autorità nazionali di vigilanza relative alla valutazione dei costi esenti dal dispositivo di ripartizione dei costi. La valutazione della Commissione ha tenuto altresì conto delle spiegazioni fornite e delle correzioni apportate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2016 per i servizi di rotta, tenutasi il 24 e 25 giugno 2015 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.
- (5) Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie presentati da Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Zona tariffaria	Tassi unitari di rotta presentati per il 2016 in valuta nazionale (*) (codice ISO)
1	Austria	73,63
2	Bulgaria	44,16
3	Croazia	359,09
4	Cipro	33,57
5	Repubblica ceca	1 160,75
6	Danimarca	460,05
7	Estonia	30,69
8	Finlandia	56,23
9	Grecia	36,02
10	Ungheria	10 872,57
11	Italia	80,08
12	Irlanda	29,67
13	Lettonia	27,31
14	Lituania	44,90
15	Malta	25,79
16	Polonia	145,47
17	Portogallo	39,90
18	Romania	162,62
19	Slovacchia	52,54
20	Slovenia	65,38
21	Spagna Canarie	58,36
22	Spagna continentale	71,69
23	Svezia	579,36
24	Regno Unito	72,89

(*) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.